

**Registro Generale n. 24 Del 03/04/2025**

**ORDINANZA SETTORE POLIZIA LOCALE**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIALE DEL LAVORO.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
POLIZIA LOCALE**

**VISTA** la nota acquisita in data 19.03.2025, con la quale la società “INTECH Ingegneri Associati”, avente sede in San Martino Buon Albergo invia Mons. Egidio Peroni n. 18, chiede il rilascio dell’autorizzazione alla sospensione parziale e/o temporanea della circolazione in via dell’Industria e viale del Lavoro al fine di procedere con la realizzazione dei lavori di asfaltatura ad opera della ditta “Sitta” S.r.l.;

**VISTA** la nota del 03.04.2025, e seguente, dell’impresa “Sitta” S.r.l. con la quale viene comunicata la disponibilità all’effettuazione dei lavori notturni di asfaltatura in viale del Lavoro a far data già dal **07.04.2025** fino al **29.04.2025**;

**ACCERTATA** l’esigenza di regolare il traffico in viale del Lavoro per il periodo necessario all’esecuzione dei lavori favorendo, pertanto, il senso unico alternato per garantire la viabilità e l’attività del cantiere;

**RITENUTO** quindi necessario per il periodo indicato adottare i necessari provvedimenti al fine di disciplinare la conseguente viabilità oltreché salvaguardare gli utenti della strada e gli esecutori degli interventi;

**VISTO** l’art. 107 c. 5 del D. lgs. 267 del 18.02.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, che attribuisce in capo ai dirigenti funzioni e responsabilità nell’adozione di atti di gestione e di provvedimenti amministrativi;

**VISTI** gli artt. 11 e 12 del D.P.R., n. 503 del 24 luglio 1996;

**IN ESECUZIONE** del decreto sindacale di attribuzione di Posizione Organizzativa prot. n. 26451 del 27.12.2024;

**ORDINA**

il divieto di sosta con facoltà di rimozione in viale del Lavoro a far data dal giorno 07.04.2025 sino al termine dei lavori e comunque non oltre il 29.04.2025, dalle ore dalle ore 19.00 alle ore 06.00, per il tratto interessato dalle opere di asfaltatura ad opera della Società incaricata.

**DISPONE**

le seguenti prescrizioni a totale carico dell'impresa esecutrice dei lavori:

1. il cantiere dovrà essere delimitato e segnalato per tutta la durata dei lavori con apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal Ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), nel rispetto delle norme di cui all'art. 31 del Regolamento C.d.S. (D.P.R. 16/12/1992 n. 395 e s.m.i.);
2. il posizionamento di adeguata segnaletica di preavviso e di deviazione per tutti gli utenti della strada;
3. dovrà sempre essere garantita la perfetta efficienza della segnaletica luminosa e di cantiere necessaria alla disciplina del traffico veicolare;
4. dovranno essere rispettati i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare di cui al D.M. 04.03.2013;
5. il transito a senso unico alternato, che si renderà necessario durante i lavori in questione, dovrà essere regolato da un congruo numero di movieri o da semafori.

Gli organi di polizia stradale di cui all' art.12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Nei confronti dei trasgressori alle disposizioni sopra descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici (D.P.R. n.1199 del 24 Novembre 1971) nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio e conseguente esecuzione, oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione e conseguente esecuzione (Legge n. 1034 del 06.12.1971), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e conseguente esecuzione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 37 c.3 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 si precisa che avverso il presente atto è altresì ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per le decisioni di merito, con le formalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

La presente ordinanza viene inviata per l'esecuzione a:

- SITTA S.R.L. ([luca.benedetti@sittasrl.it](mailto:luca.benedetti@sittasrl.it)) - ([cristianrimondo@sittasrl.it](mailto:cristianrimondo@sittasrl.it))
- INTECH Ingegneri Associati ([luca.buffo@intech-net.it](mailto:luca.buffo@intech-net.it)) ([info@intech-net.it](mailto:info@intech-net.it))
- Messo Comunale - sede;
- Responsabile del Settore Manutenzioni e Patrimonio - sede;
- Comando Polizia Locale – sede;
- Comando Stazione Carabinieri di San Martino Buon Albergo (Vr);
- Addetto Stampa dell'Ente ([sanmartinobuonalbergo@pensierovisibile.it](mailto:sanmartinobuonalbergo@pensierovisibile.it));
- Assessore alla Viabilità.

Della presente Ordinanza viene data notizia al pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio e l'apposizione dei prescritti segnali stradali.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Letto e Sottoscritto a norma di legge

San Martino Buon Albergo, 03/04/2025

IL RESPONSABILE  
SETTORE POLIZIA LOCALE  
**IL COMANDANTE**  
Castrese COPPOLA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: Castrese Coppola*

*CODICE FISCALE: TINIT-CPPCTR63C23E625S*

*DATA FIRMA: 03/04/2025 10:07:53*

*IMPRONTA: 37383330363034363230363934613136303965333464666332346162363962616332336166666364*